



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,  
Termini Imerese,  
Trapani,  
Porto Empedocle,  
Licata, Gela, Sciacca

## ORDINANZA N. 5 DEL 31.01.2025

**“Interdizione all’ormeggio dei natanti non autorizzati presso l’emiciclo della Cala, lato nord”**

### IL PRESIDENTE

**Constatato** che da ripetuti sopralluoghi è stata riscontrata la presenza di piccoli natanti ancorati, *sine titolo*, alla banchina pubblica dell’emiciclo della Cala, lato nord;

**Considerato** che i citati natanti sostando nello specchio acqueo assentito a diversi concessionari ostano all’evoluzione delle imbarcazioni autorizzate all’ormeggio presso i pontili assentiti in concessione, con conseguente pericolo per la sicurezza della navigazione;

**Considerato**, altresì, che essi creano nocimento ai concessionari degli specchi acquei ivi presenti;

**Ritenuto**, pertanto, necessario interdirlne l’ormeggio presso la citata banchina pubblica;

**Sentita**, per le vie brevi, la Capitaneria di Porto di Palermo;

**Visto** il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

**Vista** la L. n. 84/94 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

### ORDINA

#### **Art. 1 – Interdizione all’ormeggio**

Con decorrenza immediata è vietato l’accosto e l’ormeggio a qualsiasi natante non autorizzato presso la banchina pubblica sita presso l’emiciclo della Cala, lato nord,

meglio rappresentata nell'allegato stralcio planimetrico, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

### ***Art. 2 entrata in vigore***

La presente Ordinanza entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP e nell'Albo Pretorio dell'Ente.

La presente Ordinanza sarà, altresì, trasmessa alla Capitaneria di Porto di Palermo per la pubblicazione nel proprio Albo.

### ***Art. 3 Disposizioni finali e sanzionatorie***

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 Cod. Nav. .

I contravventori alla presente Ordinanza saranno, altresì, ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, dei danni a cose e/o persone che dovessero derivare dalla mancata osservanza delle prescrizioni del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

**Il Presidente**  
Dott. Pasqualino Monti

#### **Area Operativa**

Il Dirigente  
Ing. Luciano Caddemi

#### **Area Demanio**

Il Dirigente  
Avv. Caterina Montebello

#### **Visto: Il Segretario Generale**

Dott. Luca Lupi